

APPENDICE

Appendice 1

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1986 n. 17.

**Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974
n. 17 istitutiva del Difensore Civico.**

Il Consiglio regionale ha approvato. Il
Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I**Istituzione del Difensore Civico****Articolo 1****Istituzione e nomina**

1. Il Difensore Civico della Regione Liguria, istituito dall'articolo 14 dello Statuto, è eletto dal Consiglio regionale.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi sempre dei consiglieri assegnati nelle successive.
3. A tal fine, il Consiglio regionale è convocato almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione del Consiglio dovrà avvenire entro un mese.

Articolo 2**Requisiti e ineleggibilità**

1. Può essere eletto Difensore Civico ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell'articolo 1 della Legge 23 aprile 1981 n. 154.
2. Non sono eleggibili a Difensore Civico:
 - 1) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali,

provinciali, comunali o di circoscrizione;

- 2) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate;
 - 3) i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Unità sanitarie locali;
 - 4) gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, provinciale e comunale;
 - 5) gli amministratori ed i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione;
 - 6) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo, con la Regione, o con enti dipendenti dalla stessa, con le Province, i Comuni e le Unità sanitarie locali, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonchè i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale.
3. Per valutare l'esistenza di cause di ineleggibilità si fa riferimento al giorno della elezione.

Articolo 3

Incompatibilità

1. Al Difensore Civico si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, previste dalla legge 23 aprile 1981 n. 154.
2. Il Difensore Civico è comunque incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.

Articolo 4

Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere immediatamente riconfermato.
2. Qualora perda le condizioni prescritte per l'eleggibilità ne viene dichiarata la decadenza dal Consiglio regionale.

3. In caso di incompatibilità sopravvenuta si applicano le procedure previste per le analoghe situazioni dei Consiglieri regionali.
4. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni con voto del Consiglio regionale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri regionali.

TITOLO II

Funzioni e poteri

Articolo 5

Funzioni

1. Spetta al Difensore Civico verificare su richiesta di chiunque, privato Ente, Associazione anche di fatto, vi abbia diretto interesse - il regolare e sollecito svolgimento di pratiche e provvedimenti amministrativi presso gli uffici dell'amministrazione regionale nonché presso gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione ai sensi dell'articolo 13 del d.P.R. 27 luglio 1977 n. 616 e presso gli enti delegatari o sub delegatari di funzioni di competenza regionale, nei limiti della materia delegata o sub delegata.
2. Il controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche o procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.
3. Il Difensore Civico può procedere a quanto previsto dai precedenti commi anche d'ufficio, qualora abbia notizia di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
4. Previa deliberazione assunta dai competenti organi delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Unità sanitarie locali, che a tal fine stipuleranno apposite convenzioni con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'attività del Difensore Civico potrà riguardare anche le pratiche in corso presso gli Enti predetti, ancorchè non relative a funzioni da essi svolte per delega o sub-delega della Regione.
5. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico i Consiglieri regionali.
6. Non sono ammesse richieste di soggetti

legati da rapporto di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro.

7. Inoltre spettano al Difensore Civico le funzioni assegnategli da leggi speciali comprese quelle di cui all'articolo 17 della legge regionale 26 aprile 1985 n. 27 «Tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie».

Articolo 6

Modalità di intervento

1. I soggetti di cui al primo comma del precedente articolo possono richiedere l'intervento del Difensore Civico decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'Ente presso il quale si trova la pratica.
2. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilità di richiesta d'intervento del Difensore Civico.

Articolo 7

Poteri

1. Ricevuta la richiesta di intervento - con allegata copia dell'istanza alla Amministrazione e dell'eventuale risposta - il Difensore Civico può:
 - a) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza, debitamente motivata;
 - b) chiedere al responsabile dell'ufficio competente di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di cinque giorni.
2. A seguito di tale esame il Difensore Civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la definizione della pratica, esclusa ogni valutazione di merito.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il Difensore Civico segnala alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nonché all'amministrazione interessata la disfunzione riscontrata dandone comunicazione all'interessato.

4. Può chiedere l'avvio di azione disciplinare da parte degli organi competenti della Regione e degli enti interessati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore Civico.
5. Può altresì segnalare alla Corte dei Conti, per quanto di competenza, le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza.
6. Il Difensore Civico per l'espletamento delle sue funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti ed aziende di cui all'articolo 5, copia di atti e documenti nonché notizie e informazioni, anche tramite il collegamento del proprio ufficio con i sistemi informativi regionali.
7. Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, su rapporto dello stesso Difensore Civico.

L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore Civico.

L'iniziativa disciplinare può essere direttamente assunta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, dalla Giunta regionale o dagli organi competenti degli enti ed aziende di cui all'articolo 5.

Articolo 8

Rapporto con gli organi statutari della Regione

1. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento.
2. Tale relazione, tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali, è sottoposta entro due mesi all'esame del Consiglio regionale, previa audizione da parte della Commissione competente del Difensore Civico stesso.
3. Può essere pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, su

decisione del Consiglio regionale.

TITOLO III

Norme organizzative

Articolo 9

Dotazione organica, assegnazione del personale.

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.
2. Spetta all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto provvedere, nel quadro della dotazione organica di personale assegnata ai servizi del Consiglio regionale, all'organizzazione del Servizio del Difensore Civico.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Difensore Civico, dispone, secondo un calendario, presenze periodiche di personale regionale presso le sedi delle Sezioni del Comitato regionale di Controllo per favorire i contatti decentrati.

Articolo 10

Indennità di funzione

1. Il Difensore Civico è equiparato ai fini economici ai Consiglieri regionali e può essere iscritto, a sua domanda, al Fondo di Previdenza di cui alla legge regionale 5 luglio 1973 n. 24.

Articolo 11

Norma finanziaria

1. Le indennità ed i rimborsi spettanti al Difensore Civico sono imputati al capitolo 1 della rubrica «Spese per il Consiglio regionale» categoria «Organi Statutari» del bilancio della Regione per l'anno 1986.
2. Le spese per il funzionamento del servizio sono imputate ai capitoli 3 e 4 della medesima rubrica del bilancio per l'anno 1986 e, per gli anni successivi, ai corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

TITOLO IV

Norme finali

Articolo 12

Servizi del Consiglio regionale

1. La tabella «F» allegata alla legge regionale 27 agosto 1984 n. 44, per la parte relativa ai Servizi del Consiglio regionale, è così modificata:

- 1) Affari Generali e Istituzionali;
- 2) Assemblea e Commissioni;
- 3) Documentazione e Stampa;
- 4) Legislativo;
- 5) Difensore Civico.

Articolo 13

Norme incompatibili

1. E' abrogata la legge regionale 6 giugno 1974 n. 17, nonché ogni disposizione in contrasto con le norme della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 5 agosto 1986

MAGNANI

Appendice 2

DIFENSORI CIVICI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

REGIONE	LEGGE ISTITUTIVA	DIFENSORE CIVICO	INDIRIZZO
Toscana	L.R. 21.1.74 n.8 L.R. 17.8.77 n.49 L.R. 12.1.94 n. 4	Dr. Romano Fantappiè	Via Pucci, 4 Firenze Tel. 055/287538 Fax 055/210230
Liguria	L.R. 6.6.74 n. 17 L.R. 5.8.86 n. 17	Dr. Roberto Sciacchitano	V.le Brigate Partigiane,2 Tel. 010/565384 Fax 010/540877
Campania	L.R. 11.8.78 n. 23 L.R. 8.3.85 n. 15	vacante	Centro direzionale isola, F13, G. Porzio - Napoli tel.081-7783205 fax 081-7783359
Umbria	L.R. 22.8.79 n. 48	vacante	Via Baglioni, 23 Perugia Tel. 075/5761356-275 fax 075/5763329
Lombardia	L.R. 18.1.80 n. 7 L.R. 10.9.84 n. 52	Dr. Alessandro Barbetta	Piazza Fidia, 1 Milano Tel. 02/6975465-66-67 Fax 02/6975487
Lazio	L.R. 28.2.80 n. 17 L.R. 11.4.85 n. 40 L.R. 2.11.92 n. 41	Dr. Rosario Di Mauro	Via IV Novembre 149 Roma Tel. 06/6796098
Friuli Venezia Giulia	L.R. 23.4.81 n.20 L.R. 29.8.87 n.27	Dr. Domenico Giavedoni	Via Fabio Filzi, 21/1 Trieste Tel.040/361312 fax 06-65932015
Marche	L.R. 14.10.81 n. 29 L.R. 26.4.90 n. 30	Dr. De Sabbata Giorgio	Via oberdan,1 Ancona Tel. 071/2298391-483 fax 071- 2298483
Piemonte	L.R. 9.12.81 n. 50 L.R. 24.04.1985	Dr. Bruno Brunetti	Via S. Teresa 7 Torino tel. 011/57571 Fax 011/5628272
Emilia Romagna	L.R. 6.7.84 n. 37 L.R. 15.3.95 n. 15	vacante	L.go Caduti Lavoro 4 - Bologna Tel. 051/6492400
Basilicata	L.R. 14.6.86 n. 11 L.R. 2.3.88 n. 6	Dr. Francescantonio Bardi	Via Anzio Palazzo della Giunta Reg. - Potenza 0971/447111- Fax 0971/447186
Sardegna	L.R. 17.1.89 n. 4	Prof. Giuseppe Contini	Via Roma 25 - Cagliari Tel. 070/60141 Fax 070/673003
Veneto	L.R. 6.6.88 n. 28	Prof. Lucio Strumendo	Bacino Orseolo San Marco, 1122 Venezia Tel. 041/2701685 Fax 041/2701684
Valle D'Aosta	L.R. 2.3.92 n. 5	D.ssa Maria Grazia Vacchina	Via Festaz 52 - Aosta Tel.0165/238868/262214 Fax 0165/32690
Abruzzo	L.R. 20.10.95 n. 126	Dr. Giovanni Masciocchi	Via Iacobucci L'Aquila Tel 0862/644802 fax 0862/6471
Puglia	L.R. 9.7.81 n. 38	non ancora nominato	
Calabria	L.R. 16.1.85 n. 4	non ancora nominato	

(continua) **Appendice 2**

PROVINCIA AUTONOMA	LEGGE ISTITUTIVA	DIFENSORE CIVICO	INDIRIZZO
Trento	L.P. 20.12.82. n. 28 L.P. 5.11.84 N.11 L.P. 5.9.88 n. 32 L.P. 12.7.91. n. 15	Dr. Alberto Olivo	Via Manci Galleria Garibaldi, 9 - Trento Tel. 0461/213190 Fax 0461/986477
Bolzano	L.P. 9.6.83 n. 15	Dr. Werner Palla	Via Portici 22 Bolzano Tel. 0471/972744 Fax 0471/981229

Appendice 3

DIFENSORI CIVICI NEGLI ENTI LOCALI DELLA LIGURIA

COMUNE	DELIBERA	DIFENSORE CIVICO	INDIRIZZO
Levanto (SP)		Dr. Agostino Telese	Via Cavour 10 tel. 0187/808113
Bogliasco (GE)		Dr Davide Casanova	c/o Palazzo Comunale 010/3470271
Toirano (SV)	Ord. Sindaco n. 36/95	Signor Pietro Arnaldi	c/o Palazzo Comunale Tel 0182/98065
Celle Ligure (SV)		Avv. Stefano Scarfi	Palazzo Comunale Tel 019/99801
Loano (SV)		Avv. Ezechiele Carrara	c/o Palazzo Comunale Tel. 019/675694

Appendice 4

Legge regionale 5 agosto 1986 n.17 - art.5, quarto comma CONVENZIONI STIPULATE

Provincia di Savona	Provincia di Genova
Amministrazione Provinciale	Amministrazione Provinciale
Comune di Andora	Comune di Camogli
Comune di Bergeggi	Comune Castiglione Chiavarese
Comune di Cairo Montenotte	Comune di Cerasesi
Comune di Carcare	Comune di Cogoleto
Comune di Ceriale	Comune di Cogorno
Comune di Laigueglia	Comune di Crocefieschi
Comune di Noli	Comune di Masone
Comune di Savona	Comune di Mignanego
Comunità Montana Pollupice	Comune di Montebruno
	Comune di Neirone
	Comune Propata
	Comune di Pieve Ligure
	Comune di Rapallo
	Comune di Sestri Levante
	Comune di Sori
	Comune di Torriglia
	Comune di Tribogna
	Comune di Vobbia
	Comune di Zoagli
	Com.tà Mont. Val Petronio
	Com.tà Mont. Alta Valle Scrivia

Provincia di La Spezia	Provincia di Imperia
Comune di Ameglia	Amministrazione Provinciale
Comune di Framura	Comune di Cervo
Comune di Ortonovo	Comune di Ospedaletti
Comune di Porto Venere	Comune di Sanremo
Comune di Riccò del Golfo	Comune di Ventimiglia
Comune di Riomaggiore	Comune di Vessalico
Comune Santo Stefano Magra	Com. di Montegrosso Pian Latte
Comune di Sarzana	Comune di Mendatica
Comune di Zignago	
Comune di Calice al Cornoviglio	
Comunità Montana Val di Vara	
Comune di Carro	

aggiornata al 12 marzo 1998

Appendice 5**RELAZIONE ANNUALE
SULL'ATTIVITA' DEL COMITATO PER LA TUTELA DELLE POPOLAZIONI
ZINGARE E NOMADI, COME DA L.R. 21/92.****ATTIVITÀ RELATIVA AL 1997**

La seguente relazione risponde al mandato di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 21.

L'anno corrente ha visto la sostituzione in aprile del Presidente del Comitato; infatti al Dr. Perrazzelli, giunto alla scadenza del mandato come Difensore Civico, è subentrato il Dr. Roberto Sciacchitano.

Con la conclusione dell'operato del Dr. Perrazzelli s'è chiuso un primo ciclo di attività del Comitato, grazie al quale l'Amministrazione regionale ha preso ufficialmente atto del problema relativo alle popolazioni zingare in Liguria e delle sue dimensioni, intervenendo con finanziamenti di ristrutturazione o manutenzione dei campi e di socializzazione. Attualmente il Comitato intende passare ad una fase successiva, consistente nel rafforzamento delle richieste di un maggiore impegno dell'Amministrazione su progetti mirati di spessore sia sociale che più squisitamente politico e nella proposta di un'articolazione più confacente al ruolo programmatico spettante alla Regione.

Nel corrente anno, operativamente:

- dal punto di vista **amministrativo** il Comitato ha definitivamente concluso l'iter, iniziato circa due anni fa, che ha permesso agli Enti interessati di ridefinire i precedenti impegni di spesa, relativi al capitolo 5945 "Contributi a Comuni, singoli o associati e Comunità montane per la realizzazione, la gestione e la manutenzione di campi di sosta", consentendo la soluzione di controversie protrattesi nel tempo e la decisione, in accordo coi Comuni interessati (Genova e La Spezia), di far confluire tramite cambi di destinazione tutti i finanziamenti disposti in precedenza, in due specifici progetti: la riorganizzazione dell'insediamento genovese sito in Via dei Pescatori alla Foce ed una più adeguata sistemazione strutturale del campo sosta spezzino, sito in località Mazzetta di Migliarina. La procedura ha comportato ripetute audizioni di rappresentanti del Comune di Genova e La Spezia. A seguito della vicenda ed a fronte dei correttivi che si è trovato costretto ad introdurre attraverso la messa in atto di procedure di sanatoria, il Comitato ha ritenuto opportuno aprire una riflessione sull'introduzione di criteri per l'ammissibilità dei progetti al finanziamento regionale;
- dal punto di vista **finanziario** invece, il 1997 ha visto ulteriormente ridursi a 50 milioni lo stanziamento regionale, attestatosi da qualche anno a 150. In sede di Comitato si è deciso di suddividere tali stanziamenti in parti uguali, così da finanziare con 25 milioni ciascuno gli unici due progetti arrivati nei tempi prestabiliti. Nello specifico i progetti, presentati dal Comune e dalla Caritas spezzini, riguardano l'istruzione e più in generale la socializzazione dei giovani zingari Sinti residenti nella città del levante. Essendo però stata tale somma impegnata su un capitolo differente da quello specifico per i due progetti, (cap. 5945 anziché 5940), è stato chiesto e ottenuto il cambio di capitolo;

- infine dal punto di vista sostanzialloperativo, superando la prevalente attenzione rivolta negli anni precedenti quasi alla sola assegnazione dei finanziamenti regionali, si è cominciato ad applicare l'art. 10, c. 4, lett. a) della l.r. 21/92 il quale pone al Comitato il compito primario di "studiare le condizioni di vita e di lavoro dei nomadi ed il loro inserimento alla vita economica e sociale della Regione formulando proposte per la predisposizione di programmi...". A tale proposito il Presidente Perrazzelli ha proceduto, in apertura d'anno, alla convocazione di Sindaci, Segreterie tecniche di Ambito e Comunità montane liguri per discutere il problema in generale. Durante la riunione è altresì cominciata la raccolta delle disponibilità locali al fine di una più diffusa articolazione di servizi in Regione.

La decisione inoltre di convogliare l'intera somma destinata gli anni scorsi a finanziare lavori nei vari campi genovesi, sull'acquisto da parte del Comune di Genova di 22 case mobili su ruote stradali al fine di realizzare un progetto di sistemazione globale del campo della Foce, ha fatto da stimolo alla iniziativa del Comitato di visitare tutti e quattro i campi sosta liguri.

Il 18 settembre scorso infatti, una delegazione del Comitato ha compiuto una ricognizione ai tre campi genovesi ed il 25 è andata alla Spezia per effettuare un sopralluogo alla quarta e ultima area di sosta. Conseguenza di tali visite è la relazione (allegato 2) che il Presidente del Comitato ha inviato all'Assessore regionale alla Sanità e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale. Da questo documento si evince la precaria vivibilità in ogni campo.

Inoltre, relativamente al campo sosta della Foce, va sottolineata l'esistenza di un allarmante problema di convivenza tra gruppi di famiglie di ceppo diverso (coloro che sono residenti nel campo da molti anni, in numero di 108 persone, e la "nuova" famiglia Halilovic, costretta da tempo a continui spostamenti nelle varie parti della città, in numero di circa 40), che richiederebbe, fra l'altro, un intervento adeguato e urgente di reperimento di un'altra area onde evitare possibili conflittualità tra i gruppi.

PROGRAMMA DI PREVISIONE:

Attualmente i popoli Rom e Sinti stanno vivendo un cambiamento in grado di svilupparsi lungo due direzioni specifiche: da un lato la prospettiva di una marginalizzazione sempre più marcata che può assumere aspetti decisamente preoccupanti, dall'altro la volontà di costruire una convivenza positiva in una società sempre più interculturale.

La sostanza del problema è quindi la necessità di "fare spazio" a queste nuove presenze. Occorre dunque un'opera di coordinamento degli interventi alla quale un soggetto istituzionale metta mano: la Regione, proprio per le funzioni che la legislazione italiana Le demanda, può divenire il principale artefice di un processo di mediazione e di razionalizzazione degli interventi, e di coordinamento di tutte quelle realtà territoriali che siano in qualsiasi modo interessate all'argomento.

Diviene pertanto essenziale la creazione di una rete dinamica, da realizzarsi tramite incontri con le rappresentanze di tutti i soggetti territoriali che operano sulla materia e cioè:

1. le categorie produttive, per individuare le aree su cui possano essere collocati gli insediamenti;
2. il mondo educativo e scolastico, per un maggiore coinvolgimento di quella parte di Rom e Sinti propensa a valutare le opportunità che questo servizio può offrire loro, anche oltre gli obblighi di legge;
3. le istituzioni del territorio ligure che parteciparono all'incontro di inizio anno, accennato poc'anzi;
4. la Provincia di Genova, per avviare un processo di pianificazione territoriale degli insediamenti;
5. la magistratura minorile, allo scopo di potenziare la ricerca della soluzione dei problemi, oltre che con gli strumenti penali, anche attraverso modalità operative a più ampio raggio, attente alla mediazione sociale e culturale;

6. gli operatori del diritto, al fine di raggiungere la più sollecita applicazione della depenalizzazione dell'accattonaggio sancita dalla Corte Costituzionale, che consentirebbe la soluzione di molti problemi di persone, in particolare donne, soggette a procedimenti penali di vecchia data, ma che possono fare da ostacolo nel momento in cui una persona decida di tentare un'esperienza lavorativa;
7. le organizzazioni della formazione professionale ed il mondo sindacale, per puntualizzare iniziative di "integrazione di capacità attitudinale" in grado di completare la conoscenza e la dimestichezza di Rom e Sinti con la manualità da un lato e di consentire a quelle professionalità attualmente "deprese" (ad esempio prepensionati o lavoratori in cassa integrazione), di potenziare la già avviata messa a disposizione di risorse nei confronti della popolazione attraverso un'opera davvero "socialmente utile";
8. gli operatori dei servizi, per definire percorsi di educazione sanitaria (attraverso ad esempio, il filtro della mediazione culturale), nel rispetto della storia, della cultura e delle tradizioni delle popolazioni zingare, ma in grado di consentire l'offerta di elementi e di conoscenze, soprattutto in campo preventivo, al fine di ovviare a comportamenti potenzialmente patogeni;
9. gli organi di Polizia, almeno sino a quando saranno competenti in materia di rilascio dei permessi e/o carte di soggiorno, allo scopo di definire percorsi e criteri per l'adempimento di tali atti;
10. i rappresentanti del Comune di Genova, dell'Autorità portuale e della Fiera Internazionale, per la soluzione del particolare problema che caratterizza l'insediamento di via dei Pescatori.
11. Ultimo, ma non per importanza, l'associazionismo e il volontariato, per un effettivo coordinamento dei progetti e dei servizi, dal momento che, nonostante il proliferare degli interventi, non tutti si sono rivelati effettivamente funzionali all'emancipazione dei Rom e dei Sinti.

A tale proposito è necessario:

- il coinvolgimento dell'associazionismo e del volontariato, considerati come "embrione di tessuto sociale solidale", nella scelta delle collocazioni degli insediamenti onde evitare che si ottenga a tutti i livelli l'elevazione della conflittualità;
- una loro costante e puntuale presenza per contribuire al processo di trasformazione attraverso la raccolta, la valorizzazione e l'elaborazione delle attese, delle aspettative e delle disponibilità di quella generazione di giovani adulti (Rom e Sinti dai 15 ai 20 anni) cresciuti in un quadro di rapporti con la popolazione cittadina totalmente differente da quello "storico" dei loro genitori e parenti più anziani;
- un loro buon rapporto con la partecipazione attiva dei Rom e dei Sinti, per progettare, creare e gestire strutture intermedie sul territorio, che possono restituire agli insediamenti la loro funzione prevalentemente residenziale.

Sul piano operativo si ritiene indispensabile il completamento nel più breve termine della sistemazione riguardante il campo della Foce e l'avvio di analoga procedura anche negli altri 3 campi liguri le cui condizioni risultano attualmente del tutto insoddisfacenti. A tal fine saranno ovviamente necessari altresì gli stanziamenti del caso.

Da quanto suddetto risulta chiaro che il programma di previsione appare particolarmente ambizioso; occorre però sottolineare come la problematica inerente le popolazioni zingare, alquanto "dimenticata" in passato dall'operatività della Regione, abbia la necessità di tentare un recupero del ritardo coi tempi (si veda l'operato di altre Regioni, come ad esempio la Toscana). A questo proposito si può affermare che l'intenzione di addivenire alla creazione di una rete dinamica fra tutte le "entità" richiamate al comma precedente possa avere una valenza pluriennale; il Comitato e l'Amministrazione regionale dovrebbero però attivarsi al fine di perseguire tale obiettivo al più presto, in modo da recuperare i ritardi e, nel contempo, tarare il proprio operato su una dimensione socioculturale che va sempre più indirizzandosi verso una concreta convivenza tra culture diverse.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
(ROBERTO SCIACCHITANO)

(allegato)

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA TUTELA DELLE POPOLAZIONI ZINGARE E NOMADI (L.R. 21/92) IN MERITO ALLA VISITA AI CAMPI SOSTA DI GENOVA E LA SPEZIA DEL 18 E 25 SETTEMBRE 1997

Nel corso del mese di settembre u.s., su decisione del Comitato per la tutela dei popoli zingari, da me presieduto, ho effettuato, insieme ad alcuni componenti del Comitato stesso ed a personale della Regione, una visita ai quattro campi sosta per zingari esistenti in Genova (in numero di tre) e la Spezia (in numero di uno).

I dati rilevati sono riassunti nella tabella che segue:

CAMPI SOSTA:	BOLZANETO (Popolo Sinti)	FOCE (Popolo Rom)	MOLASSANA (Popolo Rom)	LA SPEZIA (Popolo Sinti)
persone inserite	92	108	62	29 (attualmente 12)
di cui: minori	55 (c.a 65%)	58 (c.a 55%)	33	13 (attualm. 6)
0 - 6 anni	5	23	6	0
7 - 12 anni	30	29	18	7 (attualm. 4)
13 - 18 anni	20	8	9	2 (attualm. presenti)
nuclei familiari	14	23	13	8(4pres, 2ass, 2affitto)
abitazioni	43 (roulot./camper)	c.a 23	21	11 (7pres, 2assenti, 2 appartam.)
di cui:	14 in affitto	c.a 5 case, 18 su ruote	11roul, 10 case pref.	9 roulottes + 2 appartamenti
gabinetti	6 non funzionanti	6 con pozza asettica	6	2
docce	2 con bagno funzion.	2 no acqua calda	4	2
altro	sala riunioni no rifinit.			lavabi in plastica, malridotti
note		è previsto l'arrivo prima dell'inverno di casette mobili	esposizione a nord quindi non si vede quasi mai il sole	tossicodipendenza diffusa tra i maschi adulti, le donne lavorano

Dai dati sopra riportati si ricava che tutti i campi presentano condizioni socio-igienico-sanitarie insufficienti per un insediamento che intenda definirsi civile. In particolare i servizi igienici sono in comune ed in numero fortemente insufficiente in ogni realtà visitata. In tutti i campi mancano gli allacciamenti alla rete fognaria nonché locali attrezzati per le attività comuni, particolarmente desiderate secondo la loro cultura tradizionale, dalle popolazioni zingare (solo a Bolzaneto esiste una costruzione in corso d'autorizzazione, destinata a sala per riunioni). Manca ogni spazio destinato ai bambini, gli animali vivono promiscuamente con le persone. L'esposizione (a tramontana) del campo di Molassana lo rende in inverno alquanto insopportabile.

La situazione è ben documentata dalle fotografie scattate in occasione delle visite e che allego.

Di fronte a queste insufficienze ho riscontrato un vivo desiderio di numerosi gruppi per la scolarizzazione dei figli ed un cambiamento, del resto già in atto, orientato ad una maggiore compatibilità con la popolazione residente.

Ho notato peraltro, nel campo della Foce a Genova, l'esistenza di un difficile problema di convivenza tra gruppi di famiglie di ceppo diverso, che richiederebbe un intervento urgente onde evitare possibili incidenti.

La situazione appare pertanto tale da richiedere interventi profondi in tutti i campi. Particolare importanza, sotto questo profilo, avrà la prossima fornitura di cassette mobili su assali stradali, programmata per il campo della Foce.

Occorre tuttavia che iniziative analoghe vengano prese anche per i restanti campi. Il tutto in funzione di un progressivo superamento - desiderato, ripeto, anche dagli interessati - delle attuali condizioni materiali di vita disagiata.

In fede.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
(ROBERTO SCIACCHITANO)

Genova, 10 ottobre 1997